

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
BICOCCA  
DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW



## NUMERO 2\2021

- Gestione di rifiuti e assoluta occasionalità del fatto di V. PAONE
- I rifiuti da manutenzione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n.116/2020 di F. FOGAL
- L'ecodelitto di "omessa bonifica" e le sue prime applicazioni nelle aule di giustizia di G. BONFISSUTO
- La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa di P. BONETTI
- The criminal enforcement of waste management law in irish district courts: a critical analysis (part. 2) di K. O'LEARY



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 2/2021

## LA PROTEZIONE SPECIALE DELLO STRANIERO IN CASO DI DISASTRO AMBIENTALE CHE METTE IN PERICOLO UNA VITA DIGNITOSA

### SPECIAL PROTECTION OF FOREIGNERS IN THE EVENT OF AN ENVIRONMENTAL DISASTER ENDANGERING A DIGNIFIED LIFE

di **Paolo BONETTI**

**Abstract.** L'articolo prende spunto dalla pronuncia del 2021 della Cassazione che ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale dello straniero allorché nel Paese di origine o di provenienza sia il pericolo una vita dignitosa a causa di disastri ambientali o climatici o cattiva gestione delle risorse. Si esaminano le discussioni dottrinali e i tentativi falliti di prevedere norme internazionali vincolanti per disciplinare le migrazioni per cause ambientali e gli strumenti giuridici vincolanti per la tutela dei migranti ambientali.

**Abstract.** The article takes its cue from the 2021 Supreme Court ruling that recognised the right to special protection of foreigners when a dignified life is endangered in their country of origin or provenance due to environmental or climate disasters or resource mismanagement. The doctrinal discussions and failed attempts to provide binding international standards to regulate migration for environmental causes and binding legal instruments to protect environmental migrants are examined.

**Parole chiave:** disastro ambientale, immigrazione, diritti umani

**Key words:** environmental disaster, immigration, human rights



**SOMMARIO: 1. Le migrazioni per cause ambientali e climatiche di fronte al diritto. - 2. Gli strumenti giuridici vincolanti per la tutela dei migranti ambientali. - 2.1. L'interpretazione estensiva della protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) e il caso Teitooa davanti al Comitato ONU per i diritti umani. - 2.2. L'inclusione dei disastri naturali tra le ipotesi che potrebbero ricevere forme di protezione temporanea. - 2.3. Il soggiorno per motivi di calamità. - 2.4. La protezione umanitaria e i migranti ambientali e la prima giurisprudenza della Cassazione. - 3. La protezione speciale e la nuova giurisprudenza della Cassazione sugli stranieri in pericolo di vita a causa di disastri ambientali o condizioni climatiche, fondata sulla decisione del comitato ONU sui diritti umani nel caso Teitooa. - 4. Diritto alla vita, dignità umana e diritto di asilo dei migranti ambientali: fondamenti costituzionali, effetti e prospettive della nuova giurisprudenza della Cassazione**

## **1. Le migrazioni per cause ambientali e climatiche di fronte al diritto**

La migrazione di persone scatenata da fattori connessi con l'ambiente è sempre esistita nella storia dell'umanità: catastrofi naturali, siccità o altri motivi climatici o ambientali fin dalla preistoria hanno indotto singoli individui o intere popolazioni a spostarsi per andare a vivere altrove.

L'impossibilità o la difficoltà estrema di vivere in modo libero e dignitoso in un determinato luogo a causa del degrado dell'ambiente (terra, acqua, aria, risorse naturali), derivante da eventi naturali, inclusi i cambiamenti climatici, o da comportamenti umani, possono dunque essere una delle cause delle migrazioni interne ed esterne ad uno Stato.

È noto pure che il cambiamento climatico e il degrado ambientale sono questioni cruciali per la nostra epoca e che influenzano i movimenti migratori in tutto il mondo. Inoltre, secondo una ricerca congiunta di UNEP e dell'Università di Oxford, prima del 2080 il migrante "ambientale" diventerà la categoria più importante e numerosa di migranti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto cfr., da ultimo, L. Valetti, *Il secolo dei rifugiati ambientali*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2017, p. 85 ss.



Secondo l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM), il cambiamento climatico può influenzare le migrazioni almeno in quattro diversi modi: l'intensificazione dei disastri naturali con conseguente aumento degli spostamenti interni e delle migrazioni; le conseguenze negative del riscaldamento globale, la variabilità del clima e gli altri effetti dei cambiamenti climatici incidono negativamente sui mezzi di sussistenza, la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la disponibilità di acqua; l'aumento del livello del mare che rende inabitabili le zone costiere; la concorrenza per le risorse naturali che potrebbe condurre a crescenti tensioni e conflitti.

Tuttavia, questo fenomeno non ha quasi mai avuto una solida regolazione giuridica, a differenza delle migrazioni fondate su motivi di lavoro o di studio o di famiglia o di asilo per fuggire in caso di persecuzioni o conflitti.

Anzitutto è giuridicamente incerta la definizione di questa categoria di migranti che possono essere sia interni, sia esterni ad uno Stato.

La categoria potrebbe definirsi con le parole di El-Hinnawi, direttore dell'Unep (Programma delle Nazioni Unite sull'ambiente), che nel 1985 affermava che dovevano individuarsi nelle "persone che hanno dovuto forzatamente abbandonare le loro abitazioni per necessità temporanee o permanenti a causa di grandi sconvolgimenti (naturali e/o indotti da mano umana) che hanno messo in pericolo la loro esistenza o danneggiato seriamente la loro qualità di vita"<sup>2</sup>.

Lo stesso El-Hinnawi suddivise i migranti ambientali in tre differenti gruppi:

- *Environmental emergency migrants*: coloro che emigrano in maniera temporanea a causa di stress ambientali avvenuti in seguito a disastri derivanti da eventi naturali (terremoti, tsunami) o indotti dall'uomo, ma che in un secondo momento potrebbero tornare nei paesi d'origine;
- *Environmental forced migrants*: coloro che sono costretti ad emigrare in maniera permanente e che sono stati ricollocati in altri luoghi (vittime di disastri irreparabili dovuti a progetti di sviluppo come ad esempio la deforestazione);
- *Environmental motivated migrants*: coloro che scelgono di spostarsi in modo temporaneo o permanente poiché non più capaci di sostentarsi attraverso le risorse della loro terra d'origine a causa del disastroso degrado ambientale.

---

<sup>2</sup> El-Hinnawi, E., *Environmental Refugee*, Nairobi, Kenya: United Nations Environmental Programme, 1985, p. 41.



Più esaustiva e onnicomprensiva la definizione data da Meyers che si riferisce a “persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre di origine principalmente a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, in particolare siccità, desertificazione, deforestazione, erosione del suolo, ristrettezze idriche e cambiamento climatico, come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni. Di fronte a queste minacce ambientali, tali persone ritengono di non avere alternative alla ricerca di un sostentamento altrove, sia all'interno del Paese che al di fuori, sia su base semi-permanente che su base permanente”<sup>3</sup>.

Così la dottrina giuridica e pure alcuni organismi internazionali<sup>4</sup> hanno fatto numerosi tentativi di definire la nozione di questo tipo di migranti<sup>5</sup>, e analoghi tentativi hanno fatto per definire il disastro ambientale, anche perché tali migranti sono le persone che abbandonano il loro habitat non soltanto a seguito di disastri naturali, di degrado delle risorse o di cambiamenti climatici, ma anche a seguito di degrado ambientale conseguente a incidenti industriali o a conflitti armati<sup>6</sup>.

Analoghi tentativi sono stati fatti per ipotizzare qualche forma di tutela giuridica per i migranti o rifugiati climatici e ambientali. Tuttavia, finora pare fallito ogni tentativo di giungere a prevedere nuove norme internazionali generali e vincolanti concernenti tali migranti ambientali.

A livello regionale è in vigore la Convenzione dell'Unione africana per l'assistenza e la

---

3 È la definizione più ampia riferita da Myers N., *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, Milano, 1998.

4 Nel 2007 l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) ha sottolineato la necessità di risolvere i limiti della nozione di “rifugiato ambientale”, proponendo al suo posto la definizione di “migrante ambientale”. Ad avviso dell'IOM, «i migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o gradualmente cambiamenti dell'ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all'interno del proprio Paese o oltrepassando i confini nazionali». Così il *Discussion Note: Migration and Environment* del novembre 2007, presentato alla 94<sup>a</sup> sessione dell'IOM. Tuttavia in dottrina (Kälin W. - Schrepfer N., *M Law, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). Protecting people crossing borders in the context of climate change. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, p. 24.) si è osservato che tale ultima definizione presenta profili di criticità. Il diritto internazionale, infatti, non utilizza il termine “migrante” nei contesti di spostamenti forzati; parla piuttosto di “displaced persons” o “refugee”.

5 Secondo Jodi Jacobson del Worldwatch Institute (Cfr. J. Jacobson, *Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability*, Worldwatch Paper n. 86, 1988, Washington, p. 48) i rifugiati ambientali sono: 1) le persone temporaneamente sfollate a causa di sconvolgimenti ambientali locali; 2) le persone che migrano perché il degrado ambientale ha minacciato i loro mezzi di sostentamento oppure presenta rischi inaccettabili per la salute; 3) le persone che si stanziano altrove perché il degrado del suolo è sfociato nella desertificazione o a causa di altre mutazioni permanenti nell'habitat.

6 Sul punto cfr. J. M. Trollaldalen, N. Birkeland, J. Borgen, P.T. Scott, *Environmental Refugees: a Discussion Paper*, World Foundation for Environment and Development and Norwegian Refugee Council, Oslo, 1992.



protezione degli sfollati interni in Africa, firmata a Kampala, il 23 ottobre 2009, negoziata dai 54 paesi che fanno parte dell'Unione africana, nella quale si regola la condizione di tutti i tipi di sfollati interni ad uno Stato, ma non degli stranieri fuggiti in altro Stato. Peraltro, il solo impegno preciso concernente i migranti ambientali si trova nell'art. 5, par. 4, che prevede che gli Stati parte di quella convenzione (stati africani) prendono le misure atte a proteggere ed assistere le persone che sono state sfollate a seguito di disastri naturali o dovuti all'uomo, inclusi i cambiamenti climatici.

Queste norme riguardano soltanto gli sfollati ambientali interni ad ogni stato africano, ma fuori di questo caso il diritto internazionale non è finora è giunto a norme vincolanti sugli stranieri emigrati per motivi ambientali.

Infatti da ultimo soltanto norme internazionali non vincolanti (sulle quali peraltro alcuni Stati hanno votato contro o si sono astenuti come l'Italia) sono contenute nel Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare (*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - GCM*, approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 19 dicembre 2018), che si occupa di tutte le dimensioni del fenomeno migratorio, attraverso il quale gli stati firmatari si impegnano ad affrontare le cause alla base della migrazione ambientale e a tutelare i diritti di chi è costretto a spostarsi a causa del cambiamento climatico e a sviluppare nuove modalità con cui rispondere alle necessità urgenti di coloro che si spostano a causa delle modificazioni del proprio ambiente di origine o a causa del cambiamento climatico. L'accordo prevede anche la messa in atto di meccanismi comuni che possono essere utilizzati per fornire supporto tecnico ai governi e per sviluppare nuove leggi e politiche per affrontare il cambiamento climatico<sup>7</sup>.

In particolare, l'obiettivo 2 prevede l'esigenza di affrontare la sfida del nesso tra cambiamento climatico e migrazione, al fine di rafforzare la resilienza delle comunità colpite da disastri naturali e degrado ambientale. Si sottolinea l'importanza del ruolo dei Paesi vicini - per essere pronti ad ospitare le comunità di sfollati - e si prendono in considerazione l'Agenda per la protezione degli sfollati transfrontalieri nel contesto delle catastrofi e dei cambiamenti Climatici e la Piattaforma sui disastri naturali.

Anche nell'obiettivo 5 si indicano, tra le altre, l'esigenza di sviluppare prassi nazionali e

---

7 E. Ferris, *Climate Change, Migration, Law, and Global Governance*, 44 N.C. J. Int'l L. & Com. Reg. 427 (2019). <https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol44/iss3/3> p. 459.



regionali, o di basarsi su quelle già esistenti, tenendo conto di motivazioni caritatevoli, umanitarie o di altra natura, per l'ammissione e il soggiorno di durata adeguata, per esempio fornendo visti umanitari, sponsorizzazioni private, l'accesso all'istruzione per i minori e permessi di lavoro temporanei, nel caso di migranti costretti a lasciare i loro paesi di origine, a causa di improvvise catastrofi naturali e di altre situazioni precarie, che non possono né adattarsi alla situazione nel loro paese di origine né rientrarvi, nonché l'esigenza di cooperare per individuare, sviluppare e rafforzare soluzioni per i migranti costretti a lasciare i loro paesi di origine a causa di disastri naturali a insorgenza lenta, di effetti avversi del cambiamento climatico e del degrado ambientale, quali la desertificazione, il degrado del suolo, la siccità e l'innalzamento del livello del mare, anche predisponendo una ricollocazione programmata e alternative di visto, nei casi in cui l'adattamento o il ritorno al loro paese di origine non sia possibile.

Questo patto prevede dunque impegni precisi e importanti, ma futuri e incerti, perché scritti in norme non vincolanti<sup>8</sup> e perciò lasciati alle sovranità nazionali e agli andamenti altalenanti della cooperazione internazionale.

## **2. Gli strumenti giuridici vincolanti per la tutela dei migranti ambientali**

### **2.1. L'interpretazione estensiva della protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) e il caso Teitoo davanti al Comitato ONU per i diritti umani**

Migliore sorte sembra avere avuto lo sforzo di interpretazioni estensive di norme internazionali per garantire una forma di protezione internazionale ai migranti ambientali.

Anzitutto a livello internazionale si è ipotizzata l'inclusione dei migranti o rifugiati ambientali nella definizione di *rifugiato* prevista dalla convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato. Tuttavia poiché tale definizione ha come presupposto il non potere o non volere ritornare nel Paese di origine a causa del timore fondato di subire persecuzioni per motivi di razza o di lingua, o di religione o di opinioni politiche o di appartenenza a determinati gruppi sociali, di solito si conclude escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato dalla definizione dei

---

<sup>8</sup> Sulla natura di norme non vincolanti del Global compact sui migranti e sui rifugiati si veda, per tutti, G. Cataldi e A. Del Guercio, *I global compact su migranti e rifugiati. il soft law delle Nazioni unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2019, p. 193.



rifugiati ambientali a causa della difficoltà di considerare il degrado ambientale come una forma di persecuzione e di ricondurlo ad uno dei motivi di persecuzione indicati nella Convenzione di Ginevra del 1951<sup>9</sup>.

Pertanto, un'interpretazione estensiva dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 servirebbe a proteggere gruppi marginalizzati tra i poveri, che risultano essere i principali destinatari degli effetti dei cambiamenti climatici<sup>10</sup>.

Più in generale infatti anche i migranti ambientali possono essere riconosciuti rifugiati allorché la fuga per motivi climatici o ambientali abbia un nesso con forme di persecuzione o discriminazione etnica o religiosa o politica, attuate di fatto nei confronti di determinati gruppi: si pensi agli appartenenti a minoranze etniche o politiche o religiose che siano discriminati nell'accesso agli aiuti erogati da autorità pubbliche in occasioni di calamità o di disastri naturali oppure che siano costretti a fuggire dalle loro terre per effetto di grandi lavori pubblici (p.es. dighe o disboscamenti o posa di oleodotti o elettrodotti o estrazione di idrocarburi o di minerali) effettuati nel territorio da essi popolato, senza che siano tenuti in considerazione i loro diritti e talvolta anche al fine di indebolirli o di togliere loro fonti di autonomo approvvigionamento agricolo o animale o fonti d'acqua o di costringerli allo spostamento ed attuare così una forma di pulizia etnica o di spogliazione delle loro proprietà. Si pensi anche a casi di espropriazione di terre coltivabili al solo fine di attribuirle a persone aventi le medesime convinzioni politiche o religiose del detentore del potere che dispone l'espropriazione.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non basta il verificarsi dell'evento disastroso, ma occorre dimostrare anche il nesso causale tra l'evento climatico-ambientale che ha innescato la fuga e l'azione o l'omissione delle autorità statali, sia nel concorrere al verificarsi dell'evento disastroso, sia nel caso di una loro mancata o inadeguata prevenzione dell'evento a danno della popolazione interessata<sup>11</sup>. In tal senso pure la concessione di una licenza

---

9 Documento di lavoro della Commissione su cambiamento climatico, degrado ambientale e migrazioni di accompagnamento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, Bruxelles, 16.4.2013 COM (2013) 216 final, p. 57.

10 Sul punto cfr. Ammer Margit, Ludwig Boltzmann, Institute of Human Rights (BIM), Research Project On Climate Change, *Climate change and Human Rights: The Status of Climate Refugees in Europe*, Austria, June 2009, reperibile al link [https://bim.lbg.ac.at/files/sites/bim/ClimateChange\\_BIM.pdf](https://bim.lbg.ac.at/files/sites/bim/ClimateChange_BIM.pdf).

11 Sul punto cfr. A. Kraler, T. Cernei, M. Noack, M. Hofman, M. Wagner, A. Pohnitzer, "*Climate refugees*" – *Legal and policy responses to environmentally induced migration*, studio commissionato dalla Commissione per le libertà



per l'estrazione di idrocarburi a favore di una multinazionale petrolifera – la quale, insediandosi su uno specifico territorio, crei inquinamento su larga scala, costringendo gli abitanti della zona a emigrare per evitare di morire intossicati –, potrebbe condurre al riconoscimento dello status di rifugiato a favore degli stranieri che hanno lasciato l'area inquinata, in cui non possono ritornare perché è divenuta ormai invivibile per motivi ambientali<sup>12</sup>.

In proposito l'UNHCR in precedenza vedeva con sfavore le ipotesi di applicazione o estensione della Convenzione di Ginevra ai migranti ambientali, in ragione del rischio di un'ulteriore riduzione dei livelli di protezione effettiva o di un abbassamento degli standard in ragione del clima politico attuale<sup>13</sup>. Anche il termine "rifugiato climatico" è stato ritenuto dall'UNHCR in qualche modo inappropriato, in quanto non ha fondamento nel diritto internazionale e non riflette accuratamente i complessi modi in cui clima ed esodi interagiscono.

Tuttavia, lo stesso UNHCR aveva fatto studiare le migrazioni ambientali classificando i fattori di spinta di tali migrazioni in cinque gruppi: i disastri naturali, i progetti di sviluppo che determinano una modificazione ambientale, il degrado ambientale progressivo, gli incidenti industriali e le conseguenze ambientali dei conflitti<sup>14</sup>.

Poi dal 2002 con riguardo alla persecuzione fondata sull'appartenenza ad un gruppo sociale l'UNHCR ha affermato che l'espressione "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" prevista nell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra dovrebbe essere letta in maniera evolutiva, considerando sia la natura diversa e mutevole dei gruppi all'interno delle diverse società, sia le norme internazionali in materia di diritti umani, che sono in continua evoluzione<sup>15</sup>. Infine, dal 2017 lo

---

civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, 2011 (reperibile al link [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-LIBE\\_ET%282011%2946242](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-LIBE_ET%282011%2946242)), p. 39 e J. McADAM, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford, 2012, p. 55 e ss.

12 Così A. Ciervo, *I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento giuridico di una nuova categoria di richiedenti asilo*, in *Crisi ambientale e migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la Fortezza Europa*, a cura di S. Altiero e M. Marano, Associazione A Sud CDCA - Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Roma, 2016, p. 266.

13 Cfr. A. Brambilla, op. cit. p. 14. L. Cambrezy, *Réfugiés et exilés. Crise des sociétés, crise des territoires*, Editions des archives contemporaines, Paris 2001, p. 216 osservava pure che se vi fosse la possibilità di attribuire la responsabilità dell'aumento della popolazione di rifugiati all'ambiente e a fenomeni naturali, si potrebbe mascherare o attenuare le responsabilità politiche e di politica economica che gravano non solo sugli Stati che inducono i propri abitanti a cercare rifugio altrove, ma anche sugli Stati ricchi, che non impediscono questi eventi.

14 Cfr. E. Piguet, *Climate change and forced migration*, Research Paper No. 153, in *New Issues in Refugees Research*, UNHCR, 2008 (reperibile al link: <http://www.unhcr.org/research/working/47a316182/climate-change-forced-migrationetienne-piguet.htm>).

15 UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale. "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiato*, n. 3, p. 2.



stesso UNHCR esprime considerazioni legali in materia di protezione internazionale per le persone in fuga da Paesi segnati da conflitti e carestie, indicando i quadri normativi in materia di rifugiati che possono essere applicati nelle situazioni in cui siano presenti “dinamiche di nesso”<sup>16</sup>. Nel 2018 queste considerazioni sulle dinamiche di nesso con le persecuzioni sono rafforzate dall'esito dello studio svolto dallo stesso UNHCR che ha esaminato la protezione internazionale nel contesto delle dinamiche di nesso tra conflitti o violenze e catastrofi o cambiamenti climatici approfondendo i tipi di protezione concessi alle persone fuggite all'estero per Paesi di destinazione in specifiche situazioni verificatesi nel Corno d'Africa e nelle Americhe, in cui conflitti o violenze hanno interagito con cambiamenti climatici o catastrofi<sup>17</sup>.

È più difficile provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'aumento del livello degli oceani – che rischiano di inondare o di sommergere alcune isole del Pacifico – e le politiche industriali inquinanti favorite dai Governi di quei medesimi Stati le cui popolazioni subirebbero poi un evento ambientale disastroso. E proprio su questa vicenda la Corte Suprema neozelandese rigettò la richiesta di protezione internazionale di Ione Teitiota, originario delle isole Kiribati e della sua famiglia, perché non rischiavano alcun tipo di persecuzione concreta da parte delle autorità governative dello Stato di Kiribati, qualora fossero ritornati nel loro Paese<sup>18</sup>.

Teitiota, pertanto, era stato rimpatriato nel Paese di origine, ma aveva poi presentato ricorso al Comitato dei diritti umani dell'Onu ritenendo che il ritorno nel proprio Paese di origine lo avesse esposto, insieme alla sua famiglia, a un serio rischio alla vita a causa dell'inesorabile innalzamento del livello del mare causato dal cambiamento climatico in violazione dell'art. 6 del Patto Onu del 1966 sui diritti civili e politici. Il Comitato Onu nella decisione pubblicata nel gennaio 2020<sup>19</sup>, nel

---

(reperibile al link [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo\\_Sociale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo_Sociale.pdf)).

16 UNHCR, *Legal considerations on refugee protection for people fleeing conflict and famine affected countries*, 7 april 2017, consultabile al link <https://www.refworld.org/pdfid/5906e0824.pdf>.

17 Cfr. UNHCR, *In Harm's Way International protection in the context of nexus dynamics between conflict or violence and disaster or climate change*, december 2018, consultabile al link <https://www.unhcr.org/5c1ba88d4.pdf>

18 Cfr. sent. SC 7/2015 [2015] NZSC 107, Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment, 20 luglio 2015. Al §. 13 la Suprema Corte evidenziava come “... both the Tribunal and the High Court, emphasised their decisions did not mean that environmental degradation resulting from climate change or other natural disasters could never create a pathway into the Refugee Convention or protected person jurisdiction”.

19 CCPR/C/127/D/2728/2016, pubblicata il 7 gennaio 2020, consultabile al sito [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org). Sulla decisione del Comitato dei diritti umani relativa al caso Teitiota si veda A. Brambilla, M. Castiglione, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, in *Questione giustizia*, 14 febbraio 2020, consultabile al sito [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it); S. Behrman, A. Kent, *The Teitiota Case and limitations of the human rights framework*, in *Quest. Int. Law, Zoom-in* 75, 2020, p. 25 ss., consultabile al sito [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org); J. Hamzah Sendut, *Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement*



caso concreto ha concluso che il rimpatrio del sig. Teitiota nel luogo di origine non aveva violato il diritto alla vita (così come interpretato dal nuovo commento generale n. 36 del 2018), ma aveva affermato che è astrattamente possibile che, in mancanza di robusti sforzi nazionali e internazionali, gli effetti del cambiamento climatico possano esporre gli individui alla violazione dei loro diritti ai sensi dell'art. 6 e 7 del Patto (rispettivamente, diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani o degradanti) e, di conseguenza, comportare il divieto di respingimento da parte dello Stato di rinvio (§ 9.11).

Dunque uno Stato può essere definito responsabile per la violazione del diritto umano alla vita quando, pur non avendo posto in essere alcuna condotta intenzionalmente a provocare un evento ragionevolmente prevedibile, non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le possibili misure atte a salvaguardare le vite di coloro che erano sottoposti alla sua giurisdizione (come garantire il diritto al cibo, all'acqua, a un riparo) per far fronte a condizioni generali che possono creare una seria minaccia alla possibilità di godere del diritto alla vita, quali la degradazione ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile o non abbia adottato misure volte a ridurre al minimo gli effetti e i rischi di un inaspettato e violento fenomeno naturale.

Il Comitato stesso cita pure la sentenza della Corte Edu resa in *Sufi and Elmi*<sup>20</sup>, e ritiene che

---

*Obligations Under International Human Rights Law*, in *Eur. Jou. Int. Law: Talk!*, 6 febbraio 2020, consultabile al sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org); F. Maletto, *Non-refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *SIDIBlog*, 23 marzo 2020, consultabile al sito [www.sidiblog.org](http://www.sidiblog.org); A. Maneggia, *Nonrefoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or 'Responsibility to Protect?'* *The Teitiota Case Before the Human Rights Committee*, in *Dir. um. dir. int.*, 2, 2020, p. 635 ss.; G. Reeh, *Climate Change in the Human Rights Committee*, in *Eur. Jou. Int. Law: Talk!*, 18 febbraio 2020, consultabile al sito [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org); E. Sommario, *When climate change and human rights meet: A brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision*, in *Quest. Int. Law, Zoom-in* 77, 2021, p. 51 ss., consultabile al sito [www.qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org)

20 Cfr. Corte EDU, IV sez., sent. 28 giugno 2011 *Sufi e Elmi* c. Regno Unito (ricorsi nn. 8319/07 – 11449/07) in cui la Corte afferma che, se le condizioni umanitarie in Somalia fossero del tutto o in maniera predominante attribuibili alla povertà o alla mancanza di risorse dello Stato per fronteggiare un fenomeno naturale, allora si potrebbe affermare (come in *N. c. Regno Unito*) che tali condizioni potrebbero essere considerate come violazione dell'art. 3 CEDU solo in casi estremamente eccezionali. Tuttavia, nella valutazione della Corte, le condizioni in Somalia, benché aggravate dalla siccità, sono dovute in maniera predominante alle azioni dirette o indirette delle parti in conflitto e dal rifiuto da parte di al-Shabaab di permettere alle agenzie internazionali di operare nelle aree sotto il suo controllo. In questo caso, la Corte preferisce seguire l'approccio sperimentato in *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, secondo il quale è necessario considerare la possibilità per il ricorrente di soddisfare i propri bisogni primari, la sua vulnerabilità e la prospettiva di un miglioramento della sua situazione in un tempo ragionevole (§ 283). Considerando i rapporti sulla situazione nei campi per sfollati in Somalia e nei campi rifugiati di Dadaab in Kenya e il fatto che tali campi stanno nel frattempo diventando sempre più sovraffollati, la Corte ritiene che (§ 292) ogni persona che dovesse cercare protezione interna in uno di questi campi sarebbe a rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU a causa delle terribili condizioni umanitarie. La sentenza è importante sia perché prima di allora, pur non escludendo l'ipotesi che, in situazioni di violenza generalizzata, qualunque rinvio verso un Paese sarebbe in violazione dell'art. 3 CEDU, la Corte non aveva mai



la soglia di gravità della lesione richiesta per creare un rischio reale di un danno irreparabile ai sensi degli art. 6 e 7 del Patto Onu deve essere estremamente alta in quanto in questi casi il pregiudizio futuro allegato non proverrebbe da atti o omissioni intenzionali ma da una condizione generale (nel caso di specie il cambiamento climatico) (§ 9.7). Nei casi in cui gli effetti o il verificarsi di un disastro naturale o un fenomeno di degradazione ambientale dipendano in maniera preponderante da un comportamento (volontario o negligente) dello Stato, allora si dovrebbe applicare una soglia livello (*threshold*) meno stringente<sup>21</sup>.

Proprio questa vicenda è l'origine delle questioni giuridiche che poi sono trattate nella ultima pronuncia del 2021 della Corte suprema di Cassazione.

Da una analisi combinata della decisione del Comitato Onu con la giurisprudenza europea sopra evidenziata (cfr. Sufi and Elmi), si può giungere anche a riconoscere la protezione sussidiaria prevista dalle norme europee e attuata dall'art. 14 lett. b) d. lgs. n. 251/2007 a chi fugge dagli effetti dei cambiamenti climatici (o da eventi disastrosi) qualora, all'esito di un attento e individuale scrutinio, sia possibile ritenere che quest'ultimi siano dipesi in maniera preponderante da un atto intenzionale<sup>22</sup> o da una consapevole omissione altrimenti evitabile dello Stato di appartenenza.

Infatti, analogamente a ciò che si è fatto per lo status di rifugiato si è ipotizzata l'inclusione dei migranti o rifugiati ambientali anche nella definizione (prevista soltanto nell'UE) di *titolare di protezione sussidiaria*, che ha come presupposto l'impossibilità di ritornare nel Paese di origine a causa del timore fondato di subire danni gravi derivanti da morte o da torture o da trattamenti inumani o degradanti o dalla violenza generalizzata in una situazione di conflitto interno o internazionale. Anche in tali ipotesi è possibile giungere alla conclusione che la definizione di titolare di protezione sussidiaria possa includere i migranti ambientali soltanto allorché i motivi

---

riscontrato l'esistenza di una simile situazione, sia perché si effettua una comparazione (§ 226) tra l'art. 15 c) della Direttiva UE sulle qualifiche di protezione internazionale, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nel caso *Elgafaji*, e l'art. 3 CEDU. In particolare, secondo la Corte EDU il livello richiesto da entrambe le disposizioni può essere raggiunto in circostanze eccezionali, a seguito di una situazione di violenza generalizzata di una tale intensità che chiunque sia rinvio nella zona in questione sarebbe a rischio per via della sua sola presenza.

Dunque, poiché nel caso *Elgafaji* la Corte di Giustizia UE l'ipotesi indicata all'art. 15 alla lettera b) della direttiva aveva affermato (§28) corrispondere all'art. 3 CEDU è evidente che l'ipotesi indicata nell'art. 15 c) ha un contenuto differente.

21 Per un approfondimento cfr. A. Brambilla e M. Castiglione, *Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?* in *Cosmopolis, Rivista di Filosofia e Teoria Politica*, 1/2019.

22 Cfr. Cgue [GC], C-542/13, M'Bodj c. Belgio § 36.



climatici o ambientali che abbiano indotto la fuga abbiano un nesso con forme di trattamenti disumani o degradanti o con conflitti<sup>23</sup>.

Si tratta peraltro di eventualità non rara se si pensi a conflitti interetnici combattuti con forme episodiche o generalizzate di reciproca devastazione ambientale (p. es. con incendi sistematici di terreni agricoli o con avvelenamento o spostamento di fonti d'acqua) oppure se si pensi agli effetti devastanti che conflitti armati prolungati possono produrre sulle fonti di acqua o sulla coltivazione delle terre o sull'uso delle acque o sull'ambiente, al di là della finalità del conflitto; peraltro un conflitto può avere come motivazione anche il predominio sull'accesso alle terre e la induzione della fuga delle popolazioni rivali che le sfruttavano (si pensi al lungo conflitto che da oltre 10 anni devasta la Siria e a quello in Darfur, in cui a seguito di carestia e siccità che hanno reso più scarse le terre disponibili ha opposto dal 2003 al 2020 tribù di agricoltori a tribù di nomadi pastori).

Peraltro, conflitti interni o internazionali possono vertere proprio sul possesso di risorse naturali essenziali per la sopravvivenza, come l'acqua o le terre coltivabili. Si pensi in proposito ai conflitti latenti a seguito della scarsità di acqua anche per effetto di nuove opere idrauliche o della costruzione di dighe, come quelle sul Nilo (che vedono opporsi Etiopia, Sudan ed Egitto) o quelle sul Giordano e sui suoi affluenti (tra Israele, Giordania, Siria e Palestina) o quelle sul Tigri ed Eufrate (tra Turchia, Siria, Irak). Trattamento inumano o degradante potrebbe pure considerarsi anche essere costretti a vivere in zone inquinate da idrocarburi (si pensi al delta del Niger in Nigeria) o da scorie nucleari (p.es. in Ucraina o in Giappone) o in zone in cui le terre abitabili sono erose dal mare o dalle alluvioni (come accade in Bangladesh) o sono inaridite dalla desertificazione (come accade in tante zone del Sahel).

## **2.2. L'inclusione dei disastri naturali tra le ipotesi che potrebbero ricevere forme di protezione temporanea**

Forme di *protezione temporanea* ben potrebbero attagliarsi alle migrazioni per disastri ambientali soprattutto allorché causino esodi di massa, anche si tratta di misure permanenti, ma

---

<sup>23</sup> In questo senso si veda anche A. Kraler, T. Cernei, M. Noack, M. Hofman, M. Wagner, A. Pohnitzer, op. cit., p. 53.



affidate alla discrezionalità politica a livello europeo e a livello nazionale italiano.

A livello europeo certo la direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati lascerebbe ampie possibilità di manovra, per la presenza di definizioni aperte quale, ad esempio, quella di afflusso massiccio definito dalla direttiva come l'arrivo nella UE di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione.

La direttiva non indica le cause che determinano un afflusso massiccio, il che consente un'interpretazione estensiva per includere nell'ambito di applicazione della stessa coloro che fuggono per motivi connessi a catastrofi ambientali<sup>24</sup>.

Tuttavia, occorre ricordare che finora il Consiglio europeo, che deve decidere all'unanimità, non ha mai voluto attivare forme di protezione temporanea per alcun evento, neppure per l'esodo di milioni di persone che dal 2011 hanno raggiunto l'Europa in fuga da Siria ed Irak, sicché è improbabile che ciò accada per qualche forma di disastro ambientale.

A livello nazionale italiano i disastri naturali sono espressamente inclusi dall'art. 20 d.lgs. n. 286/1998 tra le possibili cause che legittimano l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di attivazione di forme di protezione temporanea per gli stranieri che fuggano dai Paesi in cui siano avvenuti. Ma anche tale scelta è discrezionale e i decreti adottati finora per disporre forme di protezione temporanea hanno riguardato alcune masse di stranieri fuggiti per motivi politici (tunisini nel 2011) o bellici (kosovari nel 1999), ma mai stranieri fuggiti a causa di disastri ambientali.

### **2.3. Il soggiorno per motivi di calamità**

---

<sup>24</sup> Favorevole a tale ipotesi S. Peers, V. Moreno Lax, M. Garlick, E. Guild, *EU Immigration and Asylum Law. Text and Commentary*, Second Revised Edition, Leiden-Boston, 2015, p. 573; contrario a tale ipotesi, N. Arenas, *The Concept of "Mass Influx of Displaced Persons" in the European Directive Establishing the Temporary Protection System*, in *European Journal of Migration and Law*, 2005, p. 435 ss.



Occorre anche ricordare che a livello nazionale negli USA<sup>25</sup> e a Cipro<sup>26</sup> vi sono norme già in vigore molti anni prima del Compact che proteggono dal rimpatrio in zone disastrose dal punto di vista ambientale chi già si trovi sul territorio di quegli Stati.

Il d.l. n. 113/2018 ha previsto anche nell'ordinamento italiano il *permesso di soggiorno per calamità*, introdotto dall'art. 20-*bis* d.lgs. n. 286/1998, che – dopo le modifiche apportate nel 2020 – è rilasciato allo straniero allorché lo Stato verso il quale lo straniero deve fare ritorno, versi in una situazione di grave calamità, tale da non consentire il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Il concetto di grave calamità non è giuridicamente precisato, ma sulla base di una interpretazione sistematica dovrebbe riferirsi a qualsiasi evento calamitoso di origine naturale o derivante dall'attività dell'uomo che abbia un'intensità o un'estensione tale che abbia conseguenze gravi sulle persone, sull'ambiente o sui loro beni; una simile definizione può infatti ricavarsi per analogia sia con la nozione di «calamità di rilevanza nazionale» prevista dal codice sulla protezione civile all'art. 7 d.lgs. n. 1/2018 («emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari»)<sup>27</sup>, sia con la nozione di “catastrofe” prevista nell'art. 4 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di protezione civile («qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale»).

---

25 Gli Stati Uniti hanno promulgato una legge nel 1990 che fornisce uno status temporaneo di protezione (TPS) agli individui già presenti sul territorio americano che non possono tornare nel proprio paese di origine a causa di conflitti, disastri ambientali o altre situazioni di pericolo. Questo tipo di permesso si applica solo a chi è già presente negli Stati Uniti e perciò non risponde a una crisi in corso durante la quale le persone cercano di entrare nel Paese. Questo tipo di permesso (TPS) è stato concesso ai cittadini dell'Honduras e del Nicaragua dopo il passaggio dell'uragano Mitch nel 1998 e ai migranti di El Salvador e di Haiti a seguito dei terremoti che hanno sconvolto i due paesi. Sul punto cfr. S. Martin, *Environmental change and migration: what we know, Migration policy institute, policy brief*, No. 2 Settembre 2013, p. 4.

26 L'art. 29 della legge cipriota sull'asilo del 2000 prevede un divieto specifico di espulsione per i rifugiati o i titolari di protezione sussidiaria verso i Paesi in cui sussiste un rischio per la loro vita, libertà o incolumità personale anche in ragione di distruzione ambientale.

27 In modo simile si esprime F. Di Pietro, *La nuova disciplina dei permessi per calamità, per cure mediche, per motivi religiosi, per attività sportiva, per lavoro artistico, per ricerca*, in *Immigrazione, protezione internazionale e misure penali. Commento al decreto-legge n. 130/2020, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020, n. 173*, a cura di M. Giovannetti e N. Zorzella, Pacini giuridica, Bologna, 2021, p. 74



Questo permesso per calamità, rilasciato per sei mesi, e rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità nello Stato di invio, consente l'accesso al lavoro ed è anche convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro, e ben potrebbe essere rilasciato a migranti ambientali soprattutto per emergenze in qualche modo transitorie o risolvibili, ma forse meno per quelle strutturali. Peraltro il rilascio di questo permesso è irrazionalmente lasciato alla sostanziale discrezionalità delle decisioni dei Questori<sup>28</sup> e perciò nella prassi non è stato rilasciato neppure nel caso della pandemia che ha impedito il ritorno in Stati in cui il virus del COVID-19 impazzava e creava rischi concreti e immediati per la vita e la sicurezza individuale e collettiva ed erano perciò legalmente interrotte le relazioni aeree, marittime e terrestri e dunque impedito le possibilità di entrare e uscire<sup>29</sup>.

#### **2.4. La protezione umanitaria e i migranti ambientali e la prima giurisprudenza della Cassazione**

Se dunque neppure lo strumento dei soggiorni temporanei per motivi di calamità pare risolutivo si è posto il problema di fare rientrare i migranti ambientali nei presupposti di una qualche forma di *protezione umanitaria* prevista in via generale.

Forme di protezione umanitaria per motivi ambientali sono state previste dalle norme vigenti in Svezia e in Finlandia<sup>30</sup>, ma poi sono state talvolta riviste o abrogate proprio dopo il 2016 allorché si è verificata la più ampia crisi migratoria europea<sup>31</sup>.

---

28 L'osservazione critica era stata fatta dall'ASGI al momento dell'emanazione del d.l. n. 113/2018 ed è poi ripresa nelle considerazioni di C. Scissa, *La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

29 Sul punto si permette il rinvio a P. Bonetti, *Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione degli stranieri*, in *Federalismi.it*, paper 20 maggio 2020, pp. 33-36.

30 Sul punto si vedano gli ampi riferimenti in A. Brambilla, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?* di *Diritto immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2017.

31 La Finlandia nel 2016 ha abrogato le norme sulla protezione umanitaria (che era motivata anche per catastrofi ambientali): chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari può continuare a permanere nel Paese solo se in possesso di altri requisiti per il soggiorno, quali studio o lavoro. E' stata mantenuta la protezione temporanea agli stranieri che hanno bisogno di protezione internazionale e che non possono tornare in sicurezza nel loro paese di origine o di residenza abituale in ragione di un massiccio spostamento di persone all'interno del Paese o nelle zone limitrofe a causa di un conflitto armato, situazioni di violenza generalizzata o disastro ambientale. La Svezia ha promulgato un'abrogazione temporanea, in vigore dal luglio 2016 fino a luglio 2019 durante la quale una persona in bisogno di protezione (compresi i migranti ambientali) non hanno più avuto alcun diritto di ottenere un permesso di



In Italia il 30 luglio 2015 la Commissione nazionale per il diritto di asilo impartì alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale la direttiva di richiedere ai questori il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 d. lgs. n. 286/1998 (che prevedeva il divieto di rifiutare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno o di revocarlo o annullarlo in presenza di gravi motivi umanitari e in particolare di obblighi costituzionali o internazionali) allorché lo straniero a cui non si poteva riconoscere la protezione internazionale, ma per il quale sussistevano “gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza”.

La giurisprudenza aveva già affermato che motivi collegati a disastri ambientali nello Stato di origine potevano astrattamente costituire motivi per riconoscere forme di protezione umanitaria a chi fuggiva dagli Stati così devastati<sup>32</sup>.

In particolare, la Cassazione, I sez. civ. nella sentenza 12 dicembre 2017, pubblicata il 23 febbraio 2018 (n. 4455/2018) aveva affermato il principio secondo cui “il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5, c.6; 19, c.2 T.U. n. 286 del 1998 e 32 del d. lgs n. 251 del 2007, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

Per giungere a tali conclusioni è qui interessante ricordare che la sentenza osservava dapprima che “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di

---

soggiorno, mentre coloro a cui era stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione alternativa hanno il diritto ad ottenere solo un permesso temporaneo. Si veda Hush E., *Developing a European Model of International Protection for Environmentally-Displaced Persons: Lessons from Finland and Sweden*, Columbia Law School, September 2017.

32 Sul punto cfr. A. Brambilla, M. Castiglioni, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, in *Questione giustizia*, 14/2/2020, reperibile al link [https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-ambientali-e-divieto-di-respingimento\\_14-02-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-ambientali-e-divieto-di-respingimento_14-02-2020.php)



essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale/ quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Con riferimento al caso di specie, il parametro di riferimento non può che cogliersi, oltre che nell'art. 2 Cost., nel diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, senz'altro da includersi nel catalogo (aperto) dei diritti della persona da prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria.”

Poi concludeva che “la vulnerabilità può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, non potendo tale primario diritto della persona trovare esclusivamente tutela nell'art. 36 del d. lgs n. 286 del 1998 oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili). Queste ultime tipologie di vulnerabilità richiedono, tuttavia, l'accertamento rigoroso delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese d'origine perché la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità.”

Dunque nella giurisprudenza della Cassazione il permesso di soggiorno per motivi umanitari aveva come presupposto un “catalogo aperto” legato a ragioni di tipo umanitario e perciò comprendeva tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non poteva disporsi l'espulsione per le più svariate ragioni, non necessariamente fondate sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica indicati come presupposti della protezione sussidiaria nell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007<sup>33</sup>, il che comportava l'obbligo per il richiedente di allegare in

---

33 Cfr. Cass. Sez. 1, n. 13079/2019, Rv. 654164-01; Sez. 6-1, n. 23604/2017, Rv. 646043-01; Sez. 6-1, n. 21903/2015, non massimata; Sez. 6-1, n. 15466/2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 26566/2013, non massimata.



giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle due domande di protezione “maggiore”<sup>34</sup>. In quest’ottica residuale rilevavano tutte quelle situazioni atipiche di vulnerabilità dello straniero da proteggere – da accertare caso per caso<sup>35</sup>, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona<sup>36</sup>– risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito a rimpatrio, in contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali<sup>37</sup>.

Questa giurisprudenza esaltava dunque, anche sulla base di presupposti ambientali, la rilasciabilità del permesso di soggiorno per motivi umanitari, fondandola anzitutto sul diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU.

Tuttavia questa possibilità, largamente anticipata dalla giurisprudenza e seguita dalla prassi<sup>38</sup>, è stata però ritenuta eccessiva dalla nuova maggioranza politica e perciò è stata travolta e trasformata dal d.l. n. 113/2018 che ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha istituito il citato permesso di soggiorno per calamità, nonché un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciabile allo straniero che non possa ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, ma che non possa comunque essere rinvio in uno Stato in cui rischierebbe di subire persecuzioni o torture.

### **3. La protezione speciale e la nuova giurisprudenza della Cassazione sugli stranieri in pericolo di vita a causa di disastri ambientali o condizioni climatiche, fondata sulla decisione del comitato ONU sui diritti umani nel caso Teitoo**

La riforma del 2018 privava però di efficace e completa copertura gli obblighi costituzionali ed internazionali e così la successiva riforma attuata col d.l. n. 130/2020, oltre a semplificare i

---

34 Così Cass., Sez. 1, n. 21123/2019, Rv. 655294-01.

35 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 08571/2020, cit.; Sez. 1, n. 13088/2019, Rv. 653884-02; Sez. 1, n. 9304/2019, Rv. 653700-01.

36 Così Cass., Sez. 1, n. 13096/2019, Rv. 653885-01.

37 Così Cass., Sez. 1, n. 05358/2019, Rv. 652731-01.

38 Sul punto si vedano gli approfondimenti in A. Brambilla, op. cit., p. 17 ss.



requisiti per il rilascio del citato permesso per calamità (nel senso che si è illustrato al par. 2.3) ha di nuovo molto ampliato i requisiti per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.

Limitandoci in questa sede alle novità introdotte nel 2020 che appaiono utili per i migranti ambientali si deve osservare che il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che lì rischi di essere sottoposta a tortura – anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani perpetrate in quello Stato (art. 19, co. 1.1 d.lgs. n. 286/1998) è esteso anche all'ipotesi di fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti.

La nuova norma allude alle medesime ipotesi di torture e trattamenti inumani e degradanti che sono vietati in modo inderogabile, insieme con la tortura, dal divieto previsto dall'art. 3 CEDU.

Inoltre, si prevede un cruciale nuovo tipo di divieto di respingimento e di espulsione, allorché vi sia il rischio che lo straniero nel Paese di rinvio possa correre il rischio di violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica.

Infine, si riformano i presupposti, contenuti e procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, che ha ora la durata di 2 anni, rinnovabile ed è convertibile in p.s. per lavoro ed è rilasciato dal questore con due procedure alternative:

a) nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale sulla base degli atti trasmessi al questore dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

b) nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno e il questore abbia ottenuto il parere della Commissione territoriale per la protezione internazionale.

È ragionevole ritenere che questa seconda ipotesi si possa riferire a due casi diversi.

Il primo è la richiesta già presentata per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, per il quale manchino i presupposti per il rilascio e però sussista uno dei presupposti del p.s. per protezione speciale, il che significa che si tratterà di un rilascio disposto d'ufficio dal questore, sentito il parere della Commissione territoriale, sulla base della norma generale prevista dall'art. 6, co. 9 d.lgs. n. 286/1998.

Il secondo caso può essere la presentazione spontanea e diretta al questore da parte dello



straniero di una richiesta documentata di rilascio del p.s. per protezione speciale, sulla quale deve essere acquisito anzitutto il parere della Commissione territoriale.

Si noti che si tratta di pareri non vincolanti, anche perché, a differenza di ciò che abitualmente fa ogni Commissione, si tratta di pareri dati sulla base della documentazione prodotta e della situazione nei Paesi di invio, ma non si prescrive neppure alcun colloquio della Commissione con l'interessato.

In ogni caso è importante ricordare che il permesso di soggiorno per protezione speciale è ora rilasciabile allo straniero che non può ottenere il riconoscimento di alcuna forma di protezione interazionale, ma che si trova in una delle seguenti 4 ipotesi:

a) lo straniero che non può essere espulso o respinto o estradato verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;

b) lo straniero che non può essere espulso o respinto o estradato verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, tenendo conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

c) qualora ricorrano obblighi costituzionali o obblighi internazionali che nell'art. 5, co. 6 d.lgs. n. 286/1998 impediscono il rifiuto di rilascio o di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno;

d) lo straniero non può essere espulso verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e per valutare tale violazione si deve tenere conto di quattro elementi espressamente previsti dalla norma e cioè della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Non è qui possibile svolgere gli importanti approfondimenti che richiederebbero queste



nozioni e in particolare il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali.

In tal senso tra i tanti obblighi costituzionali occorre menzionare almeno il diritto alla salute (art. 32 Cost.) – tanto citato dalla precedente giurisprudenza proprio nei motivi ambientali<sup>39</sup>.

Tra gli obblighi internazionali si possono includere almeno i seguenti:

a) il diritto alla vita (art. 2 CEDU); esso implica il divieto di essere privato della vita, ma anche obblighi positivi di protezione a fronte di pericoli per l'incolumità fisica derivanti da catastrofi naturali o industriali<sup>40</sup> – che sarà cruciale per la Cassazione proprio per finalità ambientali - oltre che in esecuzione di una condanna emanata da una pubblica autorità, espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale come assoluto ed inderogabile e quindi ostativo all'extradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte (sent. n. 223/1996); il divieto assoluto della pena di morte si è imposto anche all'interno del Consiglio d'Europa con l'adozione del Protocollo n. 13 alla CEDU, ratificato dall'Italia con legge 15.10.2008, n. 179;

b) il divieto di torture o di pene o trattamenti inumani e degradanti (Art 3 CEDU) – che, come si vedrà più oltre, sarà poi esaltato dalla Cassazione proprio allorché si tratti di migranti

---

39 Tra gli obblighi costituzionali vi sono anche almeno i seguenti:

a) il diritto di asilo (art. 10, co. 3 Cost.); nell'interpretazione della nozione di «libertà democratiche» di cui all'art. 10, co. 3, della Cost. devono rilevare i diritti fondamentali previsti nella stessa Costituzione italiana che, a loro volta, sono in totale simbiosi con i diritti fondamentali derivanti dall'ordinamento internazionale, grazie all'art. 2 Cost., sicché il diritto d'asilo ha come presupposto anche i casi di mancato godimento nel Paese di origine dei diritti fondamentali sanciti dalle Convenzioni internazionali che, per il tramite dell'art. 2 Cost., diventano parte delle libertà democratiche tutelate dalla Costituzione italiana;

b) il divieto di estradizione per reati politici (art. 10, co. 4 Cost.), il che si verifica anche allorché vi sia pericolo dello straniero di essere processato o condannato per reati politici per i quali l'extradizione dello straniero è vietata, salvo che si tratti di delitti di genocidio; in tal senso il respingimento o l'espulsione non possono essere eseguiti e il permesso deve essere rilasciato sia allorché si debba eseguire una domanda di estradizione nei confronti di persona, anche detenuta in istituto penitenziario, che abbia presentato domanda di protezione internazionale o abbia manifestato l'intenzione di presentare tale domanda, sia allorché la Corte d'appello abbia pronunciato sentenza contraria all'extradizione in uno dei casi previsti dall'art. 705, co. 2 del codice di procedura penale, e in ogni caso in cui il Ministro della giustizia o l'autorità giudiziaria ravvisino gli impedimenti all'extradizione da reati politici o violazione di diritti fondamentali indicati nell'art. 698 del codice di procedura penale;

c) il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e a difendersi in ogni stato e grado del giudizio (art. 24 Cost. - Corte cost. 276/2008);

d) i diritti di avere un giudice naturale precostituito per legge e di essere punito soltanto in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25 Cost.);

e) il diritto di ricevere nel processo penale informazioni sulle accuse a proprio carico e di difendersi di fronte ad un giudice terzo ed imparziale in condizioni di parità e nel contraddittorio con l'accusa (art. 111 Cost.).

40 Per una sintesi della giurisprudenza della Corte EDU circa le misure di prevenzione delle morti accidentali in ambito ambientale e industriale cfr., per tutti, da ultimo, L. Fanotto, *Il diritto alla vita*, in *Diritti umani. Protezione internazionale e ordinamenti nazionali*, a cura di L. Mezzetti e C. Drigo, Pacini giuridica, 2021, pp. 14-15.



ambientali;

c) il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita e il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, previsti dall'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il quale al fine di assicurare questi diritti impegna tutti gli Stati a cooperare e in particolare ad aiutare gli Stati in via di sviluppo: lo straniero non può essere allontanato verso uno Stato in cui subirebbe il rischio concreto e immediato di una violazione dei suoi diritti alla vita e a non subire trattamenti inumani o degradanti, allorché le competenti organizzazioni internazionali (FAO, PAM, UNICEF) abbiano rilevato che in quello Stato la situazione generale è quella della insicurezza alimentare acuta (che si verifica quando l'impossibilità di consumare cibo sufficiente espone una persona o i suoi mezzi di sussistenza a pericolo immediato) o di fame cronica (che si verifica quando una persona non è in grado di consumare cibo sufficiente per un periodo prolungato e non riesce ad avere una vita normale e attiva).

Questi diritti consentono di tenere in considerazione due aspetti collegati che rompono ogni precedente limitazione ideologica tra migranti politici e migranti economici, cioè il tema della migrazione indotta dalla povertà estrema e dell'accesso alle risorse materiali, anche di origine naturale, che sono indispensabili per la sopravvivenza individuale e il connesso tema delle migrazioni causate da disastri ambientali o cambiamenti climatici che impediscono la sopravvivenza.

Circa il tema della povertà estrema che mette a rischio la sopravvivenza la Cassazione, ha affermato che in tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/ 1998 vigente *ratione temporis*, ai fini dell'accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all'attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente



impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale<sup>41</sup>.

Peraltro la stessa Cassazione aveva pure precisato che in tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall'allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della "carestia" (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate. Nella specie, Corte ha escluso che tra le fonti di informazione utilizzabili dal giudice del merito sia annoverabile, per gli scopi perseguiti e per il pubblico a cui è rivolto, il sito web "viaggiare Sicuri.it"<sup>42</sup>.

Da ultimo però la Cassazione riconosce la protezione umanitaria in casi di povertà estrema, affermando che il concetto di povertà estrema costituisce, "la più dura condizione di povertà, nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione" e ricorda che la Banca mondiale fissa la povertà estrema in chi vive con meno di 1,90 dollari al giorno per persona<sup>43</sup>.

Le risorse naturali e la sopravvivenza sono dunque intrecciate.

Circa il tema dei disastri ambientali e delle mutazioni climatiche, dunque, la giurisprudenza della Cassazione si riferisce alle condizioni minime per la sopravvivenza che a loro volta sono collegate anche ai temi della povertà estrema.

Già nella sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 25143/20 del 10 novembre 2020, è stato affermato il principio per il quale, nel valutare le richieste di protezione internazionale, devono essere esaminate le condizioni climatiche del Paese di origine. In quel caso la Corte aveva accolto il ricorso di un cittadino del Bangladesh che si era visto rifiutare la sua domanda prima dalla Commissione territoriale e poi dal Tribunale di Caltanissetta. Secondo la Corte di Cassazione – che, anche in questo caso, si è soffermata sull'applicabilità dell'istituto della protezione umanitaria per le ipotesi di disastri ambientali – «in tema di concessione del permesso di

---

41 Così Cass., I sez. civ., ord. 28 luglio 2020, n. 16119.

42 Cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 20334 del 25 settembre 2020 (Rv. 658988 - 01)

43 Cfr. Cass. Civ. ord. Sez. L n. 15961/2021 del 8 giugno 2021.



soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del ricorrente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale» che permetta «di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, fra i quali deve ricomprendersi, anche in relazione alle condizioni climatiche, il fondamentale diritto alla salute»

Ma la pronuncia più significativa la Cassazione la compie con la ordinanza n. 5022 del 9 marzo 2021 della Seconda Sezione Civile che afferma ora che il «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale», è messo a rischio non solo dall’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche da altre situazioni idonee ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima, compresi i casi del disastro ambientale, definito dall’articolo 452-*quater* del Codice penale, del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

La sentenza inoltre cita proprio il caso di Teitiota come fondamento del giudizio, riprendendo la decisione del Comitato ONU sui diritti umani: allorché sia evidente un problema ambientale o climatico senza che nulla di efficace sia compiuto per contrastare tale fenomeno dalle autorità statali la richiesta può essere accettata, mentre se nel Paese sono attuate politiche importanti di lotta all’inquinamento e di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico la richiesta può essere rifiutata.

Pertanto, la Cassazione ricorda che secondo l’orientamento internazionale gli Stati hanno l’obbligo di assicurare e garantire il diritto alla vita delle persone. Tale diritto si estende anche alle minacce “ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell’esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile, che costituiscono alcune delle minacce più gravi ed urgenti alla vita delle generazioni presenti e future e che possono influire negativamente sul benessere di un individuo e causare, pertanto, una violazione del suo diritto alla vita”.

Dunque, così come secondo il Comitato ONU sui diritti umani il principio generale del *non refoulement*, che vieta il rimpatrio di un richiedente asilo in uno Stato in cui corre il rischio di subire danni irreparabili alla sua incolumità, si applica a tutte le condizioni di pericolo, similmente secondo la Cassazione il principio di *non refoulement* deve applicarsi a tutte le condizioni di



pericolo che riguardano l'esistenza del richiedente asilo, in quanto il diritto individuale alla vita, così come stabilito nella precedente sentenza n. 4455/2018, deve essere declinato nel senso di un'esistenza libera e dignitosa.

Tra le ragioni ostative che possono impedire l'estrinsecarsi di tale diritto, secondo la II sezione vi può essere anche una situazione di degrado ambientale diffuso che, proprio nella prospettiva del Comitato ONU, può compromettere l'effettivo godimento dei diritti fondamentali, nelle ipotesi in cui "... il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l'accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l'acqua potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita"

La Cassazione afferma il principio che il giudice, qualora ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale, per riconoscere protezione umanitaria deve condurre una specifica indagine rispetto al rischio per il diritto alla vita e ad un'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale. Il pericolo per la vita non deve necessariamente derivare da un conflitto armato ma può dipendere da condizioni socio-ambientali, comunque riferibili alle azioni dell'uomo, che mettono seriamente a rischio la sopravvivenza del singolo e dei suoi congiunti

La Corte afferma infatti che l'accertamento effettuato dal giudice di merito circa il presupposto del "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", investe non soltanto l'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-*quater* c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche.

Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso e ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo accertato che nella zona del delta del Niger vi fosse una situazione di disastro ambientale, erroneamente non l'ha valutata come un valido motivo per la concessione della protezione umanitaria.

Il ricorrente nigeriano, infatti, proveniva dalla zona del delta del Niger, in cui sono attivi gruppi paramilitari che operano in un contesto di illegalità e violenza diffusa per contrastare l'estrazione petrolifera di società occidentali.



La sentenza del Tribunale cassata aveva riconosciuto che la situazione nigeriana è caratterizzata dalla notevole povertà della popolazione locale (che non beneficia dei proventi della principale risorsa naturale dell'area) e dall'insicurezza legata a sabotaggi, danneggiamenti, rapimenti di personalità pubbliche e aggressioni anche contro le forze di polizia, ma non l'aveva ritenuta sufficiente per configurare la condizione di violenza generalizzata che costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e non aveva considerato in alcun modo la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria.

Secondo la Cassazione invece «la guerra, o in generale il conflitto armato, rappresentano la più eclatante manifestazione dell'azione autodistruttiva dell'uomo, ma non esauriscono l'ambito dei comportamenti idonei a compromettere le condizioni di vita dignitosa dell'individuo. Tale compromissione, infatti si configura in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre l'individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile». A tale riguardo la Corte precisa che «il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” (...) costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell'individuo».

Dunque la Corte afferma che il degrado ambientale, che conduce a un livello della qualità della vita al di sotto del livello essenziale in grado di assicurare condizioni di vita dignitose, non permette di realizzare il diritto fondamentale alla vita dell'individuo, nell'accezione indicata dal *General Comment* n. 36 del 2018 del Comitato dei Diritti Umani secondo cui il diritto alla vita garantito dall'art. 6 del Protocollo internazionale sui diritti civili e politici non è limitato alla mera esistenza, ma comprende un campo di applicazione più ampio ed il diritto al godimento di una vita dignitosa<sup>44</sup>. In questa cornice, indubbiamente, il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile costituiscono alcune delle più pressanti e gravi minacce alla capacità delle generazioni presenti e future di godere del diritto alla vita.

Il diritto individuale alla vita deve perciò essere inteso in senso ampio e prescinde

---

44 General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, par. 6.2.



dall'esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza: le situazioni di degrado ambientale, il cambiamento climatico e gli effetti dello sviluppo insostenibile possono compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali quando ad esempio l'accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l'acqua potabile, è negato, il che compromette il diritto individuale alla vita.

Pertanto, in questi casi, il giudice di merito deve verificare la situazione di degrado "sociale, ambientale o climatico, ovvero di contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo". Nei casi in cui il giudice di merito ritenga esista un contesto di grave compromissione delle risorse naturali insieme con l'esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente deve tenerne conto ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, operando un giudizio sulla sussistenza di un rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa

Così, poiché invece tale verifica nel giudizio impugnato è mancata e non è stato accertato il rischio di compromissione "della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo specificamente legato alla ravvisata sussistenza del contesto di disastro ambientale", la Cassazione ha accolto il ricorso.

In ogni caso la Corte stabilisce che per qualificare una situazione di disastro ambientale verificatasi nell'area di provenienza del richiedente asilo, deve accertarsi in concreto da parte del giudice di merito almeno una delle seguenti circostanze in fatto, che in base all'art. 452-quater del codice penale costituiscono una forma di disastro ambientale: a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti onerosa o comunque conseguibile soltanto a seguito di provvedimenti eccezionali adottati dalle autorità governative competenti; c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione dell'ecosistema o comunque dei suoi effetti e del numero di persone coinvolte ed esposte al pericolo da esso derivante.

#### **4. Diritto alla vita, dignità umana e diritto di asilo dei migranti ambientali: fondamenti costituzionali, effetti e prospettive della nuova giurisprudenza della Cassazione**



L'ultima pronuncia della Cassazione appena analizzata, sicuramente innovativa, sembra offrire finalmente un'ampia e radicata attenzione al fenomeno dei migranti ambientali ai quali assicura una forma di protezione umanitaria (oggi permesso per protezione speciale), la quale è fondata non più – come nelle pronunce precedenti - sul diritto alla salute o sul diritto al rispetto alla vita privata e familiare, in presenza dei quali si esige anche la sussistenza di una integrazione sociale dello straniero in Italia che sarebbe lesa in caso di rimpatrio in situazioni di quel tipo<sup>45</sup>, bensì su un altro dei 4 possibili presupposti legali della protezione speciale, cioè su obbligo internazionale e internazionale, o, per meglio dire, su un'ampia nozione dell'inderogabile diritto alla vita (peraltro già enunciato fin dal 2004 dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla base dell'art. 2 CEDU circa gli obblighi per ogni Stato di adottare misure di prevenzione di morti accidentali in ambito ambientale e industriale<sup>46</sup>) e dell'inderogabile divieto di trattamenti inumani e degradanti, a cui corrisponde nella giurisprudenza della Corte EDU un divieto per ogni Stato di allontanare lo straniero verso uno Stato in cui possa subire il rischio di perdere la vita. E proprio perciò si esige anche una puntuale prova concreta di ogni caso, ma non certo più alcuna comparazione della situazione vissuta in Italia con quella vissuta nello Stato di provenienza.

Infatti poiché la protezione speciale ai migranti ambientali allorché sia in pericolo la loro vita dignitosa si fonda ora anzitutto sull'obbligo costituzionale e internazionale dello Stato di proteggere il diritto alla vita di chiunque e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti è evidente che trattandosi di norme inderogabili, ai fini del riconoscimento della protezione speciale è sufficiente che si provi nel Paese di origine la sussistenza di una situazione generale di disastro ambientale o di degrado climatico che per lo straniero sarebbe “invivibile” per cause ambientali. Invece non occorre più effettuare anche alcun confronto tra situazione nel Paese di origine con la situazione del migrante che si trova in Italia, come invece aveva fatto la precedente giurisprudenza che fondava il diritto alla protezione speciale dei migranti ambientali sulla mera integrazione sociale, la cui interruzione metterebbe a rischio il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

---

45 Sul punto si veda da ultimo, per tutti, M. Ferri, *La tutela della vita privata quale limite all'allontanamento: l'attuazione (e l'ampliamento) degli obblighi sovranazionali attraverso la nuova protezione speciale per integrazione sociale*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, fasc. n. 2/2021, pp. 78-128.

46 C. EDU, GC, Oneryildiz c. Turchia, 30 novembre 2004, par. 71. Sul punto cfr., per tutti, da ultimo, L. Fanotto, *Il diritto alla vita*, cit., pp. 14-15.



È evidente, peraltro, che l'impossibilità di sopravvivere e l'evocazione della dignità della vita sono un riconoscimento che la sopravvivenza e la vita dignitosa cercate sono state trovate in Italia.

Grazie alla vita dignitosa, il divieto di respingere o espellere chi sia in pericolo di subire lesioni del suo diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti è ora esteso ben oltre la tradizionale giurisprudenza CEDU che riguardava il pericolo di subire la morte o trattamenti inumani o degradanti per ragioni politiche o anche soltanto per condanne a morte o per l'accusa di appartenere a organizzazioni terroristiche o per il rischio di subire torture.

Il diritto alla vita, dunque, non può certo limitarsi al divieto di uccidere e al diritto di non essere ucciso o al diritto di nascere o di far nascere, ma comporta anche il diritto a vivere una vita dignitosa, anche mediante un clima e un ambiente che consentano un'effettiva sopravvivenza individuale e familiare.

Nella sent. n. 10/2010 la Corte Costituzionale aveva già considerato legittima la norma legislativa statale che istituendo una *social card* garantiva "l'eguale e pronta tutela minima del nucleo essenziale di un diritto fondamentale", identificato nel "diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili ad alleviare le situazioni di estremo bisogno – in particolare alimentare" e dunque uno strumento di garanzia di un "minimo vitale", costituente un diritto fondamentale autonomo, "rivolto ad assicurare le condizioni materiali indispensabili all'esistenza e a un minimo di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica"<sup>47</sup>.

Il tema del contrasto alla povertà come dovere dei pubblici poteri e i fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa non sono perciò nuovi nel costituzionalismo

---

47 Cfr. M. Ruotolo, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal "diritto alla sicurezza" alla "sicurezza dei diritti"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 223-226.



italiano<sup>48</sup>, ma anche nel costituzionalismo tedesco<sup>49</sup>, portoghese<sup>50</sup>, svizzero<sup>51</sup> e belga<sup>52</sup>. L'inviolabilità della dignità umana e il diritto alla vita costituiscono pure il fulcro delle tutele della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, che li garantisce rispettivamente al suo art. 1 e al suo art. 2 ed anzi nelle Spiegazioni sull'art. 1 della Carta si afferma che la dignità della persona "fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti dalla Carta".

Peraltro, ora tra le "prestazioni imprescindibili ad alleviare le situazioni di estremo bisogno" menzionate dalla giurisprudenza costituzionale ben si può annoverare anche, in base al diritto di asilo garantito dall'art. 10, comma 3 Cost., il diritto di asilo nel territorio italiano dello straniero a cui nel proprio Paese disastri naturali o cambiamenti climatici o la gestione irrazionale delle risorse impediscono l'effettivo esercizio del diritto alla vita. A questo straniero se non può ottenere la protezione internazionale deve essere assicurato almeno il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ancora una volta, dunque, la dignità umana si mostra sia quale valore supercostituzionale che svolge la "funzione di norma di chiusura sostanziale o principio/valore riassuntivo e fondante la natura teleologicamente personalista del nostro ordinamento"<sup>53</sup>, sia come presupposto fondativo di

---

48 Per un approfondimento complessivo si veda da ultimo sul punto, per tutti, M. Ruotolo, *La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2011, pp. 391-424, nonché M. Ruotolo, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal "diritto alla sicurezza" alla "sicurezza dei diritti"*, cit., passim; Q. Camerlengo, *Il senso della Costituzione per la povertà*, in *Osservatorio costituzionale*, Fasc. 1-2/2019, 12 aprile 2019, pp. 7- 32.

49 Cfr. sent. 9 febbraio 2010 del tribunale costituzionale tedesco che afferma l'esistenza di un diritto fondamentale alla garanzia di un minimo di esistenza, corrispondente alla dignità umana fondato sulla inviolabilità della dignità umana e sul principio dello Stato sociale previsti rispettivamente dagli artt. 1.1 e 20.1 GG.

50 Cfr. art. 1 della Costituzione portoghese che proclama la dignità umana a fondamento del sistema costituzionale e la successiva giurisprudenza costituzionale portoghese.

51 Cfr. art. 12 Cost. Svizzera del 1999: "Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa."

52 Cfr. art. 23 costituzione belga in vigore: Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A' cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment :

1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;

3° le droit à un logement décent;

4° le droit à la protection d'un environnement sain;

5° le droit à l'épanouissement culturel et social;

6° le droit aux prestations familiales."

53 A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Libertà e*



molti diritti, la cui tutela garantisce la libertà di ogni persona, cioè “diritti nuovi rispetto al contenuto tradizionalmente riconosciuto ai diritti costituzionalmente codificati di cui sono comunque espressione e sviluppo”<sup>54</sup>. La violazione della dignità umana che legittima la protezione speciale è dunque il presupposto per attivare il diritto di asilo garantito dall’art. 10, comma 3 Cost..

Infatti da tempo la Cassazione ha affermato che la protezione umanitaria è una forma di attuazione del diritto di asilo<sup>55</sup>, in particolare per situazioni atipiche di vulnerabilità dello straniero da proteggere – da accertare caso per caso - conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito a rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali<sup>56</sup>. Perciò il permesso di soggiorno per protezione speciale è oggi rilasciato agli stranieri emigrati per motivi ambientali che mettano in pericolo la loro vita per effetto di obblighi internazionali e costituzionali (tra cui il diritto alla vita e il diritto di asilo) che comportano il divieto del diniego di rilascio o di rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno e i divieti di respingimenti e di espulsione previsti nell’art. 19 d. lgs. n. 286/1998. Pertanto, ad ogni straniero che non possa essere respinto secondo il diritto internazionale spetta anche in base all’art. 10, co. 3 Cost. il diritto di ingresso nel territorio italiano e di presentazione della domanda di asilo<sup>57</sup>. Infatti, questi principi internazionali di non respingimento e la concreta possibilità di ingresso nel territorio dello Stato sono la precondizione ineludibile per l’applicazione delle garanzie previste per la tutela del diritto di asilo<sup>58</sup>.

Perciò, alla luce della nuova pronuncia della Cassazione che garantisce la protezione umanitaria del migrante ambientale allorché sussista pericolo di non poter vivere una vita dignitosa, occorre concludere che il fondamento costituzionale della protezione umanitaria del migrante ambientale la cui vita è in pericolo è anzitutto il diritto di asilo, ma sempre per il tramite dei diritti inviolabili il cui effettivo esercizio è impedito allo straniero nel suo Paese e tra tali diritti vi sono il

---

*giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini Giappichelli, Torino, 1992, , p. 228

54 M. Ruotolo, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”*, cit. p. 188.

55 Cfr. Cass. n. 26887/2013, n. 10686/2012. Per approfondimenti sul punto si rinvia a P. Bonetti, *Il diritto di asilo nella Costituzione italiana*, in *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, a cura di C. Favilli, Padova, 2011, p. 50ss.

56 Cfr. Cass., Sez. 1, n. 05358/2019, Rv. 652731-01.

57 L. Minniti, *Il nucleo e l’orbitale del diritto costituzionale d’asilo*, in *I flussi migratori e le sfide all’Europa*, a cura di E. Sciso, Giappichelli, Torino, 2020, p. 304

58 F. Scuto, *Accesso al diritto di asilo e altri limiti costituzionali al respingimento. Sovranità statale e pericoli di allontanamento dalla Costituzione*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2020, pp. 50-52



diritto alla vita, che è il presupposto per l'esercizio di tutti gli altri diritti inviolabili garantiti all'art. 2 Cost. che, come afferma la Corte costituzionale nella sent. n. 2388/1999, sono "sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona". Proprio la dignità umana è socialmente uguale per tutti (art. 3 Cost.), è il limite all'iniziativa economica pubblica e privata (art. 41 Cost.), esige una retribuzione delle prestazioni lavorative che garantisca comunque un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) ed è il fondamento del diritto alla salute che deve essere assicurato a qualsiasi straniero seppur con le cure urgenti ed essenziali (sent. n. 251/2001 della Corte costituzionale).

Pure la nuova sentenza della Cassazione sui migranti ambientali appare conforme con la giurisprudenza costituzionale che da molti anni ha affermato che ogni straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (sent. nn. 203/1997, 252/2001, 432/2005 e 324/2006, n. 148/2008), qualunque sia la sua posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato (sent. n. 252/2001) e tali diritti gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano (sent. 105/2001). Il richiamo ai diritti fondamentali dello straniero in quanto essere umano riproduce quell'autorevole dottrina secondo cui lo straniero comunque presente nel territorio dello Stato è titolare di ben precisi diritti e libertà «che riguardano la tutela delle esigenze essenziali della condizione umana»<sup>59</sup>, i quali hanno dunque una dimensione universalistica che supera il limite della territorialità e che prescinde dal legame di cittadinanza con un determinato ordinamento<sup>60</sup>.

Dunque, questa nuova giurisprudenza della Cassazione sulla protezione speciale agli stranieri, la cui vita dignitosa è messa in pericolo da disastri ambientali o da cambiamenti climatici o da un uso irrazionale delle risorse appare fondata su una interpretazione costituzionalmente e internazionalmente orientata è senz'altro molto significativa.

Si riconosce infatti che il diritto alla vita è messo in pericolo non soltanto dalla violenza generalizzata in caso di conflitto armato, ma anche da situazioni di estremo degrado ambientale, di sfruttamento delle risorse naturali determinati dall'uomo e dal cambiamento climatico che mettono in pericolo il diritto alla vita, intesa come minimo complesso di diritti alla salute, all'esistenza

---

59 Così C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1975-1976, p. 1152

60 In senso analogo, cfr. E. Bettinelli, *I diritti essenziali (inviolabili ed universali) dell'uomo e le frontiere dell'ordinamento: l'apologo degli albanesi*, in *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 43.



sociale, alla famiglia, alla sicurezza e alla dignità.

Dal punto di vista del diritto degli stranieri e della gestione delle politiche migratorie la pronuncia dovrebbe comportare un notevole impegno per i pubblici poteri nell'accoglienza di persone in fuga da zone devastate da disastri ambientali: si pensi ai nigeriani che vivono nel delta del Niger devastato dalla trivellazione degli idrocarburi (ed è il caso su cui la Cassazione si è pronunciata), ma anche ai tanti fuggitivi dal Bangladesh, la prima nazionalità di stranieri sbarcati in Italia dalla Libia, i quali fuggono da terre sempre più inondate o devastate (sulla cui situazione altre pronunce della Cassazione hanno riconosciuto la protezione umanitaria o speciale).

Si tratta non a caso dei principali gruppi di migranti che sbarcano irregolarmente in Italia, ma a cui in pratica né la protezione internazionale, né la protezione speciale è riconosciuta dalle Commissioni territoriali, né supportata dalle Questure.

La pronuncia implicitamente comporta anche una sfida per le politiche di cooperazione allo sviluppo: i disastri ambientali, le alterazioni climatiche e lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali devono essere effettivamente prevenuti o contenuti da ogni Stato in modo da assicurare la sopravvivenza delle persone. In effetti la cooperazione internazionale è lo strumento indicato nell'art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Altrimenti questi fenomeni incontrollati costringono i suoi abitanti ad emigrare all'estero per sopravvivere e se costoro non hanno i requisiti per ottenere la protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria) devono essere comunque accolti e ottenere in Italia il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale se nello Stato di origine non riuscirebbero più a vivere in modo dignitoso.

Tuttavia questo nuovo orientamento giurisprudenziale dovrà consolidarsi e precisarsi meglio in futuro, perché da un lato fa riferimento alla nozione penalistica generale di disastro ambientale, mentre dall'altro lato esige una molto precisa enunciazione di fenomeni socio-economici, anche allorché l'alterazione irreversibile di un ecosistema e la valutazione dell'onerosità dell'impiego di misure eccezionali da parte delle autorità governative per ripristinare la condizione ambientale antecedente al disastro non sono criteri sufficienti per la valutazione che il giudice dovrà poi svolgere nel merito.

In ogni caso per tali valutazioni circa l'adeguatezza delle misure di protezione del diritto alla vita adottate nello Stato di origine dello straniero si dovrebbero adottare criteri analoghi a quelli



elaborati dalla Corte EDU circa gli obblighi positivi di protezione del diritto alla vita a carico degli Stati: 1) necessità di adottare e attuare norme preventive al fine di ridurre il rischio per la vita delle persone esposte all'inquinamento o agli effetti dannosi di prevedibili disastri naturali, sia prevedendo un quadro legislativo ed amministrativo adeguato che disciplini autorizzazioni e controlli<sup>61</sup>, sia realizzando azioni pubbliche per ridurre al minimo ragionevole il rischio<sup>62</sup>; 2) istruzione di un sistema informativo a beneficio dei soggetti potenzialmente coinvolti o della collettività circa i rischi inerenti all'esposizione all'inquinamento causato da attività industriali pericolose o a prevedibili disastri naturali, nel rispetto del diritto di informazione del pubblico sulle situazioni di rischio<sup>63</sup>; 3) svolgimento di indagini ufficiali effettive o di procedimenti giudiziari sui fatti che abbiano causato la morte di una o più persone o che abbiano messo in pericolo il diritto alla vita, volte ad accertare e sanzionare eventuali responsabilità in caso di evento dannoso<sup>64</sup>.

Questa pronuncia della Cassazione fin qui commentata potrebbe avere effetti pratici immediati per lo straniero, anche in fuga da disastri ambientali o climatici che ne mettano in pericolo una vita dignitosa e la sua incolumità, di riuscire ad accedere in modo tempestivo e immediato a questa forma di protezione speciale, dopo la circolare del 19 luglio 2021 della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Tale circolare infatti supera le precedenti interpretazioni illegittimamente restrittive<sup>65</sup> e giunge a dare finalmente una interpretazione ampia e internazionalmente fondata della protezione speciale, prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dal d.l. n. 130/2020, che ne consente al Questore il rilascio sia su richiesta della Commissione territoriale per la protezione internazionale alla fine del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, sia su richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente alla Questura, previo parere della competente commissione territoriale, richiedendo anche allo straniero di motivare e portare ogni documentazione utile quali

---

61 Cfr. Corte EDU Budayeva c. Russia, del 20 marzo 2008, par. 132; Ciechonska c. Polonia del 14 giugno 2011, par. 69.

62 Cfr. Corte EDU, Binisan c. Romania, 20 maggio 2014, parr. 72-74; Mucibacic c. Serbia, 12 luglio 2016, par. 126.

63 Cfr. Corte EDU, Brincat et al. C. Malta del 24 luglio 2014, parr. 79 ss.; Viviani et al. C. Italia; Kolyadenko et al. C. Russia del 28 febbraio 2012.

64 Cfr. Corte EDU, M. Ozel et al. C. Turchia, del 17 novembre 2015, parr. 170 ss.; Oneryildiz c. Turchia, del 30 novembre 2004, parr. 89-118; Budayeva c. Russia, del 20 marzo 2008, parr. 129-130.

65 Su questa interpretazione illegittimamente restrittiva superata nel luglio 2021 si rinvia a N. Zorzella, *La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020. Tra principio di flessibilità, resistenze amministrative e problematiche applicative*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, fasc. n. 2/2021, pp. 130-154.



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 2/2021

siano i timori in caso di rientro in patria.

Anche se la citata circolare non menziona espressamente la citata pronuncia della Cassazione, è vero che ora in allegato a tale circolare la prassi amministrativa ha elaborato un modulo che lo straniero dovrà allegare alla richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale, nel quale così potrà indicare e motivare anche il timore di subire in caso di rimpatrio danni concreti alla propria vita o alla propria incolumità personale a causa dell'impossibilità di sopravvivere e di fare una vita dignitosa in una zona devastata da disastri ambientali o dal mutamento durevole delle condizioni climatiche o di un uso cattivo delle risorse del territorio in cui viveva.